

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 28 del 21/03/2012 - rif. Fasc. n. 884/2010

Deliberazione n. 28 del 21/03/2012 - rif. Fasc. n. 884/2010 d.lgs 163/06 Articoli 122, 2, 32, 56 - Codici 122.1, 2.1, 32.6, 56.1

Non è ammissibile la partecipazione alla gara del titolare del permesso di costruire o del piano urbanistico attuativo legato da un rapporto di coniugio con l'amministratore unico dell'impresa aggiudicataria perché si tratta di una situazione che potenzialmente mina il principio di imparzialità cui si deve conformare l'azione della pubblica amministrazione (cfr. Determinazione Avcp n. 7 del 2009). Conseguentemente, la cessione di ramo d'azienda con atto stipulato solo due giorni prima della spedizione degli inviti di partecipazione alla gara non può che considerarsi strumentale ai fini della partecipazione alla stessa. L'invito, rivolto a soggetti non dotati dei necessari requisiti di partecipazione, in contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 57 comma 6 e 122 comma 8 del Codice dei contratti, restringe fortemente il numero dei partecipanti, a discapito dell'esigenza di assicurare adeguata concorrenza, quindi provoca un ribasso di aggiudicazione limitato ed impedisce possibili economie sull'importo del finanziamento.

Deliberazione n. 28 del 21/03/2012 - rif. Fasc. n. 884/2010 d.lgs 163/06 Articoli 32, 33 - Codici 32.6, 33.1

Non è conforme al dettato normativo di cui all'art 32 del Codice dei contratti, l'opera realizzata non esclusivamente avvalendosi del contributo per gli oneri di urbanizzazione, cui è tenuto il soggetto attuatore privato, ma finanziata anche con fondi gravanti direttamente sul bilancio comunale. La norma di cui all'art. 32, comma 1 lett. g), infatti, costituisce una deroga, puntualmente delimitata e, pertanto, da ritenersi non estendibile ad altre circostanze ed al principio generale, sancito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, per cui un'amministrazione pubblica non può cedere, nella realizzazione di opere pubbliche, la propria funzione di stazione appaltante se non ad altri soggetti pubblici puntualmente indicati dal medesimo articolo (SIIT o amministrazioni provinciali), sulla base di un apposito disciplinare.